

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 48-bis

Emendamenti al disegno di legge A.S. 1296: "Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità".

Ordinamento giudiziario

Luglio 2003

INDICE

Premessa.....	pag. 1
Articolo 1.....	pag. 1
Articolo 3.....	pag. 2
Articolo 8.....	pag. 2
Articolo 14.....	pag. 3

Premessa

Con la nota di lettura nr. 48 erano stati analizzati gli emendamenti all'A.S. 1296¹ sulla base di una relazione tecnica a suo tempo verificata, dal Ministro dell'Economia, positivamente per la quantificazione degli oneri e negativamente per la copertura finanziaria.

Le considerazioni allora svolte vengono ora aggiornate alla luce di una nuova relazione tecnica, coordinata con gli emendamenti governativi e positivamente verificata dal Ministero dell'economia.

Articolo 1

In relazione all'accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di secondo grado nonché a quelle di legittimità, la nuova RT precisa che i magistrati vincitori dei concorsi previsti dalla normativa proposta accedono rispettivamente alla quinta classe di anzianità e alla sesta classe di anzianità e non più alle medesime “classi stipendiali”, termini utilizzati nella prima stesura della RT.²

Gli oneri relativi alle differenze stipendiali dovuti all'anticipo dell'acquisizione della predetta classe di anzianità erano stati comunque già correttamente quantificati nella originaria relazione tecnica. Come si osserverà

¹ recante: “*Delega al Governo per la riforma dell' ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*”.

² In una precedente nota, il Ministero della Giustizia asseriva che il termine “classe stipendiale” era stato utilizzato impropriamente.

in relazione al successivo articolo 14, viene inoltre riformulata in termini di tetto di spesa la relativa clausola di copertura finanziaria.

Una correzione formale viene portata alla parte che riguarda il numero di partecipanti ai concorsi per le funzioni di legittimità, ora indicato nella misura di 54 unità (in luogo di 36), sulle quali era già stata parametrata la quantificazione.

Articolo 3

Una modifica viene illustrata dalla RT in relazione alla Scuola superiore delle professioni giuridiche con la diminuzione del numero di componenti del comitato direttivo da 10 a 7.

Conseguentemente gli oneri per il funzionamento del suddetto comitato passano da 284.000 euro a 204.800 euro.

Tale diminuzione di oneri si riflette conseguentemente sul totale delle spese previste per l'approntamento e il funzionamento della Scuola superiore, che si riduce di 79.200 euro.

Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 8

Un ridimensionamento degli oneri viene illustrato nella nuova RT a proposito dell'articolo 8 (Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari), per il quale la previsione di spesa per arredi e attrezzature di primo impianto, inizialmente quantificati in 4.131.166 euro, passa a 816 mila euro l'anno grazie al ricorso alla locazione finanziaria in luogo dell'acquisto diretto.

La RT affianca, quindi, alle spese di funzionamento, che rimangono invariate, le spese ricalcolate per le attrezzature senza, però, includere tale onere fra quelli annuali relativi al funzionamento degli uffici in questione.

Come indicato dalla stessa RT, la locazione finanziaria comporta un onere annuale del tutto assimilabile alle spese di funzionamento.

In realtà la nuova RT riporta anche, nell'ambito della proposta di clausola di copertura, una modifica all'articolo 8 con l'inserimento di un comma 1-*bis*, con il quale si introduce una clausola di copertura per gli oneri derivanti da alcune disposizioni della norma.

Viene, pertanto, autorizzata la spesa massima di 5.784.318 euro per l'anno 2003 e di 11.568.635 euro a decorrere dal 2004.

Si tratta, presumibilmente, del ricalcolo della scansione temporale degli oneri con una minore incidenza per il corrente anno rapportata al momento di entrata in vigore della legge. Tuttavia, la nuova RT non dà conto di tale modifica.

Occorrerebbero pertanto chiarimenti al riguardo.

Articolo 14

Come accennato in precedenza, si propone una riformulazione dell'articolo 14 e la nuova RT ne riporta il testo senza commenti antepoendovi una modifica all'articolo 8 relativa alla copertura degli oneri, recati dalla norma, della quale si è già dato conto.

Tuttavia, come si è già osservato, in tale copertura non rientrano gli oneri dovuti alla locazione finanziaria per l'allestimento degli uffici che, invece, sono contemplati nel comma 4 del nuovo testo dell'articolo 14.

Per quanto riguarda il comma 1 vengono riformulate in termini di tetti di spesa le autorizzazioni per gli oneri recati dalle modifiche introdotte all'articolo 1 ricalcolando la parte relativa al 2003.

Il comma 2 riformula in termini di tetti di spesa le autorizzazioni per gli oneri di cui all'articolo 3 ricalcolando la quota relativa al 2003.

Atteso che i contingenti di personale che accedono alle nuove funzioni sono indicati solo in relazione tecnica, occorrerebbe valutare, in particolare, se l'onere connesso all'anticipazione all'accesso alle funzioni di secondo grado e di legittimità con la connessa attribuzione delle nuove classi di anzianità dianzi citate, vertendo su erogazioni commisurate alle retribuzioni, sia compatibile con la natura di diritti soggettivi degli oneri che si provvede a coprire.

Il comma 3 stabilisce che dalla razionalizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio non devono derivare maggiori oneri.

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che una nuova articolazione territoriale degli uffici sembra presentare effettivamente congrui margini di flessibilità. Va osservato peraltro che la clausola circa l'invarianza degli oneri non risulta presente nel testo dell'emendamento, ma solo nella RT.

Il comma 4 autorizza la spesa massima per l'allestimento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 8, che rimane, pertanto, distinta dalle spese di funzionamento di cui si occupa l'emendamento già citato allo stesso articolo 8 e che è dotato di una sua propria copertura.

Il comma 5 stabilisce il tetto di spesa per gli oneri relativi all'art. 13.

Il comma 6 dispone la copertura degli oneri sopra indicati.